

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 28 aprile 1892, *Pres. SPAVENTA P., Est. GIORGI; Comune di S. Margherita ligure (Avv. LOMONACO) c. Prefetto di Genova.*

Consiglio comunale — Rinnovazione del quinto dei consiglieri — Manifesto di convocazione — Decadenza posteriore di altri consiglieri — Sostituzione (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 230).

Se dopo la pubblicazione del manifesto che convoca gli elettori per la rinnovazione parziale del Consiglio decadono dall'ufficio per qualsivoglia ragione altri consiglieri, non si può fino all'anno seguente procedere alla loro surrogazione, poiché dovrebbe farsi, per rispetto ai termini, una nuova convocazione, che è vietata dall'art. 230 della legge com. prov. (1)

La Sezione, ecc. — (*Omissis*). Attesochè con ragione i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 230 della legge comunale. Questo articolo dispone che non si fa luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso che il Consiglio si trovi ridotto a meno di due terzi dei suoi membri.

Che questo divieto è assoluto e non autorizza a chiamare, per qualsiasi nuova vacanza, gli elettori alle urne, dopoché si incominciarono le operazioni elettorali per la rinnovazione annuale del quinto, tranne il caso esplicitamente eccettuato nel detto art. 230.

Che l'art. 104 del regolamento per la esecuzione della legge non si allontana, né potrebbe allontanarsi da questa norma della legge, quando stabilisce che se al momento delle elezioni annue pel rinnovamento del quinto si sono resi vacanti dei posti di consiglieri anche in numero eccedente il quinto da rinnovarsi, si procede alla surrogazione di tutti i mancanti.

Che con le parole «al momento delle elezioni » si deve intendere indicato il momento in cui cominciano le operazioni elettorali; vale a dire la pubblicazione del manifesto di chiamata; giacché la pubblicazione di un manifesto posteriore richiederebbe, dovendosi rispettare i termini, una convocazione separata, e perciò una violazione del citato art. 230 della legge.

Che ciò precisamente è stato fatto col decreto di cui si domanda l'annullamento. Invero le dimissioni del consigliere della frazione di S. Giacomo di Corte essendo avvenute dopoché erano stati pubblicati i manifesti per la convocazione annuale ordinaria, non poterono gli elettori di quella frazione esser convocati legalmente per lo stesso giorno in cui fu proceduto alla rinnovazione del quinto.

Che dunque essendo escluso che il Consiglio comunale di S. Margherita Ligure si trovasse ridotto a meno di due terzi dei suoi membri, la violazione della legge è manifesta e il decreto meritevole di annullamento.

Per questi motivi, annulla, ecc.